

(N. 109)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti

(CORBELLINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DELL' 8 OTTOBRE 1948

Provvedimenti per gli assuntori delle Ferrovie dello Stato.

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto legislativo 21 novembre 1945, n. 722, recante provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali, fu stabilito (articolo 13) l'inapplicabilità del decreto stesso agli assuntori delle Ferrovie dello Stato (e ad altre categorie di personale) per i quali detto articolo 13 prescriveva che fosse provveduto con separati provvedimenti da adottarsi dai Ministri interessati di concerto con quello del Tesoro.

Si addiveniva in tal modo all'emanazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 405 col quale è regolato il nuovo trattamento degli assuntori e loro dipendenti a decorrere dal 1° ottobre 1945.

Successivamente la categoria interessata chiedeva la sistemazione a ruolo per gli assuntori di stazione e di passaggio a livello, essendo le mansioni da essi ricoperte direttamente connesse con l'esercizio ferroviario.

Gli assuntori ferroviari possono infatti così suddividersi:

A) Assuntori che espletano un servizio strettamente e direttamente inerente all'esercizio ferroviario previo accertamento della loro specifica idoneità tecnica e fisica.

B) Assuntori che espletano servizi accessori solo indirettamente connessi con l'esercizio ferroviario, senza che per essi sia richiesta alcuna specifica tecnica e fisica.

Appartengono alla prima categoria:

1° gli assuntori di stazione;

2° gli assuntori di passaggi a livello pre-senziati;

3° gli assuntori del servizio di vigilanza punti speciali;

4° gli assuntori del servizio vigilanza segnali.

Appartengono alla seconda categoria tutti gli altri assuntori.

Ciò premesso, mentre tanto l'Amministrazione

zione ferroviaria quanto il Ministero del tesoro hanno espresso parere sfavorevole ad una sistemazione a ruolo degli assuntori, si è riconosciuto equo che agli assuntori della prima categoria (salvo il caso di assuntorie che richiedano prestazioni di minima entità), sia fatto il trattamento economico degli agenti ferroviari di grado e qualifica assimilabili.

Seguendo tale concetto si è predisposto l'unito disegno di legge col quale si prevede:

A) Per gli assuntori della prima categoria:

1° la classificazione delle assuntorie in gruppi suddivisi in categorie secondo la loro importanza (articolo 1 e 4) il che consente di graduare, con molta esattezza, le retribuzioni in relazione all'effettiva entità delle prestazioni;

2° l'equiparazione della retribuzione fissa mensile degli addetti alle assuntorie di 1ª categoria di ciascun gruppo allo stipendio degli agenti ferroviari di grado e qualifica assimilabili, mentre le retribuzioni degli assuntori addetti ad assuntorie di categoria inferiore sono determinate riducendo la retribuzione prevista per la prima categoria della percentuale del 3 per cento, del 6 per cento, del 9 per cento e del 12 per cento (articoli 2 e 5).

Il tutto con decorrenza dal 1° del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge (1° comma dell'articolo 7);

3° le norme da seguire per la determinazione delle retribuzioni in caso di passaggio di un assuntore o di un'assuntoria da uno ad altro gruppo o da una ad altra categoria (articolo 3);

4° la corresponsione dell'indennità mensile di carovita nella stessa misura e con le stesse norme stabilite per i dipendenti statali (articolo 6);

5° il trattamento economico transitorio da farsi agli assuntori in parola dal 1° settembre 1946 al 1° giugno 1947, e, da tale data, a quella di applicazione del nuovo provvedimento legislativo in relazione all'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, ed all'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778 (articolo 7);

6° agevolazioni speciali nei concorsi per l'assunzione in servizio presso l'Amministrazione ferroviaria, di sottocapi, alunni d'ordine delle stazioni, guardasala e cantonieri (articolo 16);

7° per gli assuntori di stazione in particolare, la possibilità di concedere speciali premi per notevoli maggiori acquisizioni di traffico dovute a loro particolare intelligenza e solerzia (articolo 8).

B) Per gli assuntori appartenenti alla 2ª categoria e per i dipendenti tutti degli assuntori:

1° il trattamento economico con decorrenza 1° settembre 1946 e quello con decorrenza dal 1° giugno 1947 in poi, in applicazione delle disposizioni legislative citate al n. 5 del punto A) (articolo 9).

Tale trattamento si differenzia da quello previsto per gli assuntori della 1ª categoria:

a) perchè non è garantito alcun minimo di aumento in cifra assoluta, aumento che potrebbe essere sproporzionato alla reale entità delle prestazioni;

b) perchè non è prevista alcuna assimilazione delle retribuzioni ad un qualsiasi stipendio di agente ferroviario.

2° L'applicabilità alle retribuzioni delle variazioni percentuali minime che vengano stabilite, per legge, sugli stipendi dei dipendenti statali (articolo 11).

C) Per gli assuntori senza distinzione di categorie:

l'assicurazione contro gli infortuni (articolo 15).

D) Per gli assuntori tutti e loro dipendenti:

1° la corresponsione della tredicesima mensilità (articolo 13);

2° l'indennità di malaria alle condizioni e nella misura stabilite, per gli agenti ferroviari, dal Capo IV delle Disposizioni sulle competenze accessorie approvate con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, modificate con regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 454 (articolo 14).

I concetti ai quali si ispirano le norme sopra

riassunte risultano evidenti dalla semplice enunciazione delle norme stesse.

Un particolare cenno illustrativo meritano invece gli articoli 8, 10, 11, 12 e 15.

L'articolo 8 ha lo scopo di mantenere vivo nell'assuntore l'interesse al servizio stimolandolo a fare del suo meglio per incrementare il traffico nell'impianto affidatogli, il che è di grande importanza, specie in vista della già efficiente concorrenza di altri mezzi di trasporto.

La possibilità di ottenere adeguati premi a compenso del successo che consegua nella sua attività per l'acquisizione del traffico sarà certamente per l'assuntore uno stimolo efficace, mentre per la sua inerzia gioca automaticamente il pericolo della declassazione dell'assuntoria con conseguente riduzione della retribuzione (articolo 3).

Con l'articolo 10 si consente alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato di perequare le retribuzioni e l'indennità di carovita degli assuntori non assimilabili ad agenti ferroviari e dei dipendenti per adeguarle alla concreta entità delle prestazioni.

Al riguardo è da tenere presente che le retribuzioni originarie furono liberamente contrattate di volta in volta dai vari impianti interessati e quindi in tempi e luoghi diversi, ragione per cui ad identiche prestazioni non corrispondono uguali remunerazioni.

A tale sperequazione originaria altre se ne sono aggiunte in sede di applicazione del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 405.

Infatti, in base al 1° comma di detto decreto, l'indennità di carovita degli assuntori è determinata e variata in base alle norme del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

L'articolo 5 di detto decreto prevedeva la detrazione di determinate percentuali dell'indennità di carovita base (lire 5.000) per gli agenti residenti in località con popolazione inferiore ai 500.000 abitanti.

Tale aliquota di detrazione fu ridotta, a decorrere dal 1° gennaio 1946 con regio decreto-legge 29 maggio 1946, n. 488, ed abolita, a decorrere dal 1° settembre 1946 con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263.

Si ebbe in tal modo un aumento del carovita base contrattuale degli assuntori residenti in centri minori, mentre rimase fermo quello per i residenti nei centri più popolosi.

Infine per il disposto del 1° e 2° comma dell'articolo 6 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 405, il nuovo trattamento degli assuntori, al 1° ottobre 1945, non può eccedere quello goduto al 30 settembre 1945 aumentato del 40 per cento e l'eventuale eccedenza deve essere dedotta dall'indennità di carovita.

Nell'applicazione di dette norme, data anche la già segnalata sperequazione delle mercedi originarie, si è verificato talvolta che ad una retribuzione maggiore corrisponda un'indennità di carovita minore.

Per tutti questi motivi si impone la perequazione prevista dall'articolo 10 del disegno di legge in esame.

L'articolo 11 col quale si sancisce l'applicabilità delle variazioni delle percentuali minime degli stipendi dei dipendenti statali alle retribuzioni degli assuntori non equiparabili agli agenti ferroviari, mira ad evitare, con evidente vantaggio, l'emanazione di appositi provvedimenti legislativi per gli assuntori, ogni volta che gli stipendi degli statali siano variati, e, d'altra parte, trattandosi di variazioni percentuali, si determina automaticamente il loro adeguamento alle retribuzioni degli assuntori senza alcun pericolo di sperequazione.

Con l'articolo 12 si consente di applicare le norme degli articoli 9, 10 e 11 anche alle assuntorie del genere di quelle contemplate dagli articoli 1 e 4 quando per la loro minima importanza, alla quale corrisponde una molto modesta entità di prestazioni, non sarebbe giusto assegnarle ad uno dei gruppi previsti dagli stessi articoli 1 e 4 ed assimilare il trattamento economico dell'assuntore a quello di un agente ferroviario.

Con l'articolo 15 infine si è previsto, anche per gli assuntori, il trattamento di infortunio, da parte dell'Amministrazione ferroviaria, come praticato per il personale ferroviario non di ruolo. Tale articolo è stato consigliato da considerazioni di carattere umanitario e dal fatto che l'Amministrazione ferroviaria rimane così sollevata dalla responsabilità civile,

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le assuntorie di stazione delle Ferrovie dello Stato sono suddivise, ai fini del trattamento economico degli assuntori, in quattro Gruppi:

Gruppo A) comprendente gli impianti di rilevante importanza;

Gruppo B) comprendente gli impianti di media importanza;

Gruppo C) comprendente gli impianti di limitata importanza;

Gruppo D) comprendente gli impianti gestiti con le norme delle case cantoniere.

Il Gruppo A) è diviso in cinque categorie. Il Gruppo B) comprende una categoria unica. Il Gruppo C) è diviso in due categorie. Il Gruppo D) è diviso in tre categorie.

L'assegnazione delle assuntorie all'uno o all'altro dei quattro gruppi di cui al comma precedente ed alle singole categorie dei Gruppi A), C), D), sarà fatta, in relazione alla entità delle prestazioni, secondo norme da stabilirsi con decreto del Ministro dei trasporti, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione.

Art. 2.

La retribuzione da corrispondersi ai concessionari di assuntorie di stazione classificate nella 1^a categoria del gruppo A) è stabilita in misura pari allo stipendio degli agenti ferroviari di grado nono delle stazioni con la qualifica di sottocapo, aventi ugual numero di anni di servizio.

Le retribuzioni dei concessionari di assuntorie di stazione classificate nelle categorie 2^a, 3^a, 4^a e 5^a del Gruppo A) sono determinate riducendo la retribuzione stabilita per la 1^a categoria, rispettivamente: del tre per cento, del sei per cento, del nove per cento e del dodici per cento.

La retribuzione da corrispondersi ai concessionari delle assuntorie di stazione classificate nel Gruppo B) è stabilita in misura pari allo stipendio degli agenti ferroviari delle stazioni di grado decimo con la qualifica di

alunno d'ordine aventi ugual numero di anni di servizio.

La retribuzione da corrispondersi ai concessionari delle assuntorie di stazione classificate nella 1^a categoria del Gruppo C) è stabilita in misura pari allo stipendio degli agenti ferroviari delle stazioni di grado undicesimo con la qualifica di guardamerci, aventi ugual numero di anni di servizio.

La retribuzione dei concessionari di assuntorie di stazione classificate nella seconda categoria del Gruppo C) è determinata riducendo del tre per cento la retribuzione stabilita per la 1^a categoria.

La retribuzione da corrispondersi ai concessionari delle assuntorie di stazione classificate nella 1^a categoria del Gruppo D) è stabilita in misura pari allo stipendio degli agenti ferroviari delle stazioni di grado dodicesimo con la qualifica di guardasala, aventi ugual numero di anni di servizio.

La retribuzione dei concessionari di assuntorie classificate nelle categorie 2^a e 3^a del Gruppo D) sono determinate riducendo la retribuzione stabilita per la 1^a categoria, rispettivamente: del tre per cento e del sei per cento.

Agli effetti della determinazione della retribuzione di cui al comma precedenti il servizio prestato come sostituto assuntore è calcolato per metà della sua durata.

Dette retribuzioni mensili saranno poi periodicamente aumentate in relazione agli anni di servizio prestati nella stessa misura e con gli stessi intervalli stabiliti per le anzidette qualifiche del personale ferroviario, salvo sempre le riduzioni percentuali delle retribuzioni relative ad assuntorie non classificate nella 1^a categoria dei Gruppi A), C) e D).

Qualsiasi variazione negli stipendi delle citate qualifiche del personale ferroviario importerà identica variazione nelle retribuzioni degli assuntori di stazione, salvo sempre le riduzioni di cui al comma precedente.

Art. 3.

All'assuntore di stazione che venga trasferito da un'assuntoria ad un'altra di gruppo superiore, o da una categoria ad altra supe-

riore dello stesso gruppo, compete la classe di stipendio relativa al gruppo o categoria cui viene trasferito, d'importo immediatamente superiore a quella di cui fruisce, con decorrenza dal primo del mese in cui sia stato disposto il trasloco, se questo venga effettuato nella prima quindicina del mese e con decorrenza dal primo del mese successivo a quello in cui sia stato disposto il trasloco, se questo venga effettuato nella seconda quindicina del mese.

All'assuntore che venga trasferito da una assuntoria di gruppo superiore ad una di gruppo inferiore o da una categoria ad altra inferiore dello stesso gruppo compete, con decorrenza da determinarsi come al comma precedente, la classe di stipendio relativa al gruppo e categoria al quale viene trasferito, tenuto conto degli anni di servizio prestato.

La differenza fra la vecchia e la nuova retribuzione sarà conservata come assegno personale ed assorbita dai successivi aumenti.

Le disposizioni di cui al comma precedenti si applicano anche quando un'assuntoria, per variazione nell'entità del traffico od altra causa, passi da un gruppo all'altro o da una categoria all'altra.

Qualora la contrazione del traffico, che determina il passaggio di un'assuntoria da un gruppo ad altro inferiore, o da una categoria ad altra inferiore, dipenda a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, da incuria, negligenza o disinteresse dell'assuntore, la retribuzione di questo sarà rideterminata, con la decorrenza di cui al 1° comma del presente articolo, come se l'assuntore avesse sempre prestato servizio in un'assuntoria del gruppo al quale è stata assegnata l'assuntoria declassata.

La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso di trasferimento dell'assuntore ad un'assuntoria di gruppo o categoria inferiore per motivi disciplinari.

Art. 4.

Le assuntorie di passaggio a livello presentiate, del servizio di vigilanza punti speciali e del servizio vigilanza segnali sono suddivise in tre Gruppi:

Gruppo A) assuntorie di rilevante importanza;

Gruppo B) assuntorie di media importanza;

Gruppo C) Assuntorie di modesta importanza.

Ciascuno dei gruppi di cui al comma precedente è suddiviso in tre categorie.

L'assegnazione delle assuntorie all'uno o all'altro dei tre gruppi di cui al comma precedente e all'una o all'altra categoria di ciascun gruppo, sarà fatta, in relazione all'entità delle prestazioni, secondo norme da stabilirsi con decreto del Ministro dei trasporti, sentito il parere del Consiglio di amministrazione.

Le disposizioni di cui al precedente articolo 3 sono applicabili anche alle assuntorie di cui al presente articolo.

Art. 5.

La retribuzione da corrispondersi ai concessionari delle assuntorie di cui all'articolo 4 classificate nella 1ª categoria del Gruppo A) è stabilita in misura pari allo stipendio degli agenti ferroviari di grado 12° del personale della linea con la qualifica di caposquadra cantonieri, avente ugual numero di anni di servizio.

Le retribuzioni dei concessionari delle assuntorie di cui al comma precedente classificate nelle categorie 2ª e 3ª sono determinate riducendo la retribuzione stabilita per la 1ª categoria, rispettivamente: del tre per cento e del sei per cento.

La retribuzione da corrispondersi ai concessionari delle assuntorie di cui all'articolo 4 classificate nella 1ª categoria del Gruppo B) è stabilita in misura pari allo stipendio degli agenti ferroviari di grado 14° del personale della linea con la qualifica di cantoniere, avente ugual numero di anni di servizio.

Le retribuzioni dei concessionari delle assuntorie di cui al comma precedente classificate nelle categorie 2ª e 3ª sono determinate riducendo la retribuzione stabilita per la 1ª categoria, rispettivamente: del tre per cento e del sei per cento.

La retribuzione da corrispondersi ai concessionari delle assuntorie di cui all'articolo 4, classificate nella 1ª categoria del Gruppo C), è stabilita in misura pari allo stipendio degli agenti ferroviari di grado 14° del personale di manovalanza con la qualifica di manovale

(donna) avente ugual numero di anni di servizio.

Le retribuzioni dei concessionari delle assuntorie di cui al comma precedente classificate nelle categorie 2^a e 3^a sono determinate riducendo la retribuzione stabilita per la 1^a categoria, rispettivamente: del tre per cento e del sei per cento.

Agli assuntori di cui al presente articolo sono applicabili le disposizioni di cui agli ultimi tre comma del precedente articolo 2.

Art. 6.

Agli assuntori di cui ai precedenti articoli 2 e 5 compete, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, un'indennità mensile di carovita, nella stessa misura e con le stesse norme stabilite dal decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, per i dipendenti statali.

Art. 7.

Il trattamento economico degli assuntori ferroviari di cui agli articoli 2 e 5 decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Per il periodo intercedente tra il 1° settembre 1946 ed il 1° giugno 1947, agli assuntori anzidetti compete:

a) la retribuzione mensile determinata in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 405 aumentata del 70 per cento, con un minimo di aumento di lire 2.500;

b) l'assorbimento e consolidamento nella retribuzione stessa dell'indennità di carovita fino a concorrenza di lire 2.500, salva restando l'applicazione del 2° comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263;

c) la tredicesima mensilità di cui al successivo articolo 13.

Per il periodo dal 1° giugno 1947 alla data di entrata in vigore della presente legge, le retribuzioni, quali risultino dall'applicazione dei punti a) e b) del comma precedente saranno ulteriormente maggiorate del 30 per cento.

Qualora l'aumento della retribuzione determinata in applicazione del comma precedente non raggiunga il minimo di lire 2.500 mensili lorde, la differenza per raggiungere detto miglioramento minimo sarà attribuita come assegno *ad personam* da assorbirsi negli aumenti che si verifichino a qualsiasi titolo nella retribuzione.

Art. 8.

La Direzione generale delle Ferrovie dello Stato è autorizzata a concedere speciali premi a quegli assuntori di stazione che, con particolare abilità e solerzia, riescano a determinare notevole incremento del traffico nelle stazioni loro affidate. L'importo annuo di tali premi non può comunque eccedere la differenza fra la retribuzione in godimento e quella stabilita per il gruppo e la categoria cui l'assuntoria potrebbe essere assegnata in relazione alla nuova entità del traffico.

Art. 9.

La retribuzione degli assuntori ferroviari non contemplati negli articoli 2 e 5 e dei dipendenti tutti degli assuntori, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 405, è aumentata, a decorrere dal 1° settembre 1946 e fino al 31 maggio 1947, del 70 per cento.

In detta retribuzione sarà inoltre assorbita e consolidata l'indennità di carovita fino a concorrenza di lire 2.000, salva restando l'applicazione del 2° comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263.

A detti assuntori nonchè ai loro dipendenti, compete altresì, per l'anno 1946, la tredicesima mensilità di cui al seguente articolo 13.

Dal 1° giugno 1947 la retribuzione determinata in applicazione dei primi due comma del presente articolo è aumentata del trenta per cento.

Art. 10.

Per gli assuntori e dipendenti di cui al precedente articolo 9 la Direzione generale delle Ferrovie dello Stato è autorizzata a

perequare le retribuzioni e l'indennità di carovita risultanti dall'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 18 ottobre 1946, n. 405, e della presente legge per adeguarle alla concreta entità delle prestazioni.

In nessun caso però la retribuzione e il carovita degli assuntori e loro dipendenti possono essere minori di quelli risultanti dall'applicazione del 1°, 2° e 4° comma del precedente articolo 9.

Verificandosi tale evenienza, gli assuntori e loro dipendenti conserveranno *ad personam* la differenza, la quale sarà assorbita da eventuali successivi aumenti.

Art. 11.

Le variazioni minime percentuali che, con provvedimenti legislativi vengano stabilite per gli stipendi dei dipendenti statali, sono applicate, con la stessa decorrenza, agli assuntori e dipendenti di cui al precedente articolo 9.

Art. 12.

Le norme di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11 sono applicabili anche per la determinazione della retribuzione e dell'indennità di carovita dei concessionari di assuntorie che, pur essendo del genere di quelle elencate ai precedenti articoli 1 e 4, non vengano, per la loro minima importanza, assegnate ad uno dei Gruppi di cui agli articoli stessi.

Art. 13.

A tutti gli assuntori ferroviari e loro dipendenti è concessa, a titolo di gratificazione, una tredicesima mensilità da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 1946, il cui importo sarà determinato in base alle norme di cui agli articoli 7 e 18, secondo comma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, in quanto, anche analogamente, applicabili.

Art. 14.

A tutti gli assuntori ferroviari ed ai loro familiari nonchè ai dipendenti di detti assuntori e loro familiari, compete, a decorrere dal 1° del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, l'indennità di malaria nella misura ed alle condizioni stabilite dal Capo IV delle Disposizioni sulle competenze accessorie approvate con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e modificate con Regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 454.

Art. 15.

Agli assuntori ferroviari, che esercitino mansioni assimilabili a quelle del personale esecutivo, in caso d'infortunio sul lavoro, debitamente accertato, sarà fatto dal Ministero dei trasporti - Direzione generale delle Ferrovie dello Stato - lo stesso trattamento previsto per il personale ferroviario non di ruolo.

Art. 16.

Nei concorsi banditi dal Ministero dei trasporti - Direzione generale delle Ferrovie dello Stato - per l'assunzione in servizio di sottocapi, alunni d'ordine delle stazioni, guardasala e cantonieri, gli assuntori ferroviari di cui agli articoli 2 e 5 potranno essere ammessi, senza limiti di età, semprechè abbiano assunto l'incarico prima di aver superato il limite massimo di età consentito per l'assunzione di personale nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato. Ai fini della formazione della graduatoria, nei concorsi, sarà loro attribuito un particolare punteggio per ogni anno di servizio prestato, e per ognuna delle abilitazioni conseguite ai servizi di stazione (telegrafo, biglietti, grande e piccola velocità, movimento) con norme da stabilirsi nei bandi di concorso.